

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1036-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BENVENUTI)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(V. Stampato Camera n. 1525)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1993*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo n. 9, fatto a Roma il 6 novembre 1990, modifica la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, apportando significativi miglioramenti alla procedura prevista. In particolare, le disposizioni del protocollo eliminano una disparità di condizioni tra il privato ricorrente e lo Stato interessato, in ordine alla possibilità di interferire sulla scelta dell'organo di decisione.

È così tutelato l'interesse del ricorrente di adire un tribunale indipendente e imparziale, quale è la Corte europea, anziché veder deferito il proprio ricorso al Comitato dei Ministri degli esteri, che non offre le stesse garanzie di imparzialità.

La Commissione, all'unanimità, ha conferito al relatore il mandato di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BENVENUTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.